



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0069/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0048/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Valeria Ciervo - Componente
Monica De Vergori - Componente
Daniela Nardo - Componente (Relatore)
Francesco Ranieri - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 22 settembre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3853/894pf25-26/GC/DP/ff del 18 agosto 2026, depositato il 19 agosto 2026, nei confronti del sig. Andrea Flores e della società Polisportiva Ozzanese ASD, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Il procedimento trae origine dall'esposto pervenuto alla Procura Federale in data 17 febbraio 2026 da parte del sig. Pietro Carucci, presidente della società A.S.D. Cirenaica Bologna, con il quale venivano segnalate condotte antisportive poste in essere dal sig. Andrea Flores, tecnico tesserato per la società Polisportiva Ozzanese A.S.D., in occasione della gara fra la Polisportiva Ozzanese A.S.D. e l'A.S.D. Cirenaica Bologna, valevole per il campionato di Terza Categoria, girone B.

Il procedimento veniva quindi iscritto nel registro della Procura Federale in data 10 marzo 2026 al n. 894 pf 25-26, avente ad oggetto: *"Segnalazione del Presidente della società A.S.D. Cirenaica Bologna in ordine agli episodi di violenza verificatisi in occasione della gara Ozzanese - Cirenaica Bologna del 15 febbraio 2026"*.

Nel corso dell'attività inquirente sono stati espletati vari atti di indagine e sono stati acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

1. la comunicazione PEC del 17 febbraio 2026 della società A.S.D. Cirenaica Bologna, con allegato esposto del sig. Pietro Carucci;
2. il referto arbitrale della gara Polisportiva Ozzanese A.S.D. – A.S.D. Cirenaica Bologna;
3. le distinte ufficiali della gara;
4. i fogli di censimento delle società Polisportiva Ozzanese A.S.D. e A.S.D. Cirenaica Bologna per la stagione sportiva 2025-2026;
5. il Comunicato Ufficiale n. 32 dell'11 dicembre 2025 della Delegazione di Bologna della L.N.D.;
6. il verbale di audizione del sig. Pietro Carucci, presidente della società A.S.D. Cirenaica Bologna, del 13 aprile 2026;
7. il verbale di audizione del sig. Michele Libonati, calciatore tesserato per la società A.S.D. Cirenaica Bologna, del 13 aprile 2026;
8. il verbale di audizione del sig. Alessandro Perrone, tesserato per la società A.S.D. Cirenaica Bologna, del 13 aprile 2026;
9. il verbale di audizione del sig. Giuseppe Genova, presidente della società Polisportiva Ozzanese A.S.D., del 28 aprile 2026, con allegato il comunicato ufficiale di esonero;
10. il verbale di audizione del sig. Andrea Flores, tecnico tesserato per la società Polisportiva Ozzanese A.S.D., del 28 aprile 2026;
11. il verbale di audizione del sig. Leonardo Tagliavini, dirigente tesserato per la società Polisportiva Ozzanese A.S.D., del 29 aprile 2026;
12. il verbale di audizione del sig. Alessio Zanini, tesserato per la società Polisportiva Ozzanese A.S.D., del 12 maggio 2026.

All'esito dell'attività istruttoria, la Procura Federale ha ritenuto che dagli elementi acquisiti fosse emersa la responsabilità del sig. Andrea Flores e della società Polisportiva Ozzanese A.S.D. per le condotte oggetto di contestazione.

Con atto del 18 agosto 2026, prot. n. 3853/894pf25-26/GC/DP/ff, depositato il 19 agosto 2026, la Procura Federale ha quindi deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare il sig. Andrea Flores e la società Polisportiva Ozzanese A.S.D. per rispondere della:

"violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F. e dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., 1) per avere lo stesso, nel corso del secondo tempo della gara Polisportiva Ozzanese A.S.D. - A.S.D. Cirenaica Bologna del 15.2.2026, valevole per il campionato di terza categoria girone B, abbandonato la propria area tecnica per avvicinarsi al sig. Alessandro Perrone, direttore sportivo della società A.S.D. Cirenaica Bologna, mettendogli le mani sul petto e aggredendolo verbalmente con espressioni del



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

seguente testuale tenore: *“Che cazzo vuoi? Ste palle devo ridarti”*; II) nonché per avere lo stesso, al termine della gara, raggiunto sul terreno di gioco il medesimo sig. Alessandro Perrone, il sig. Pietro Carucci, presidente della società A.S.D. Cirenaica Bologna e il sig. Michele Libonati, calciatore della società A.S.D. Cirenaica Bologna, mentre questi si dirigevano verso gli spogliatoi, e avere dapprima afferrato il sig. Perrone per la giacca con entrambe le mani all'altezza del petto stratonandolo e, poi, colpito con un calcio al polpaccio il sig. Michele Libonati mentre quest'ultimo cercava di separare i sig.ri Flores e Perrone; III) nonché, ancora, per avere lo stesso proferito all'indirizzo del sig. Leonardo Tagliavini, dirigente della Polisportiva Ozzanese A.S.D., intervenuto nel tentativo di ripristinare la calma, espressioni del seguente testuale tenore: *“Se provi un'altra volta a portarmi via in queste situazioni, mi incazzo anche con te. Sono grande, so quello che faccio, l'arbitro non c'è e so quello che posso fare”*, *“Se provi di nuovo a tirarmi via ti faccio cadere tutti i denti. Ti porto dietro gli spogliatoi e ti faccio vedere cosa succede”*. e della violazione *“dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva”* per la *“società Polisportiva Ozzanese A.S.D. per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Andrea Flores”*.

La fase predibattimentale

Disposta dal Presidente del Tribunale la convocazione delle parti per l'udienza del 22 settembre 2026, non sono pervenute memorie.

Il dibattimento

All'udienza del 22 settembre 2026, celebrata in videoconferenza, si è collegato per la Procura Federale l'Avv. Davide Di Pantaleo, mentre per i deferiti Andrea Flores e Polisportiva Ozzanese A.S.D. non è comparso alcuno.

L'Avv. Di Pantaleo si è riportato integralmente all'atto di deferimento e ha chiesto l'irrogazione nei confronti del sig. Andrea Flores della sanzione di mesi otto di squalifica e nei confronti della società Polisportiva Ozzanese A.S.D. della sanzione di euro 500,00 di ammenda.

La decisione

Il Collegio ritiene adeguatamente comprovate le plurime condotte contestate al Flores, poste in essere nel corso e nell'immediatezza della gara disputata in data 14 febbraio 2026 tra la Polisportiva Ozzanese A.S.D. e l'A.S.D. Cirenaica Bologna.

In particolare, al Flores è stato contestato di avere, nel corso del secondo tempo, abbandonato la propria area tecnica per avvicinarsi al direttore sportivo della Cirenaica, sig. Alessandro Perrone, mettendogli le mani sul petto e rivolgendogli le espressioni *«Che cazzo vuoi? Ste palle devo ridarti»*; di avere, successivamente, al termine della gara, raggiunto il medesimo Perrone, il Presidente della Cirenaica, sig. Pietro Carucci, e il calciatore Michele Libonati, mentre questi si dirigevano verso gli spogliatoi, di avere afferrato il Perrone per la giacca, con entrambe le mani all'altezza del petto, stratonandolo, e di avere quindi colpito con un calcio al polpaccio il Libonati, intervenuto per separare i due; nonché, infine, di avere rivolto al dirigente della propria società Leonardo Tagliavini, intervenuto nel tentativo di riportare la calma, le espressioni *«Se provi un'altra volta a portarmi via in queste situazioni, mi incazzo anche con te. Sono grande, so quello che faccio, l'arbitro non c'è e so quello che posso fare»* e *«Se provi di nuovo a tirarmi via ti faccio cadere tutti i denti. Ti porto dietro gli spogliatoi e ti faccio vedere cosa succede»*.

Nell'ambito dell'attività istruttoria sono state acquisite le dichiarazioni di Alessandro Perrone, direttore sportivo della A.S.D. Cirenaica Bologna, di Pietro Carucci, Presidente della medesima società, e di Michele Libonati, calciatore della Cirenaica, nonché di Giuseppe Genova, Presidente della Polisportiva Ozzanese A.S.D., di Leonardo Tagliavini, dirigente della medesima società, di Alessio Zanini, calciatore dell'Ozzanese presente in panchina durante la gara, e dello stesso Andrea Flores, tecnico deferito.

La ricostruzione dei fatti ha trovato innanzitutto significativo riscontro nelle dichiarazioni rese dai tre tesserati della Cirenaica, Perrone, Carucci e Libonati, i quali, pur avendo avuto ruoli diversi e differenti punti di osservazione, hanno fornito una ricostruzione sostanzialmente convergente quanto all'atteggiamento assunto dal Flores nel corso della gara e, soprattutto, nella fase immediatamente successiva alla conclusione dell'incontro.

Con riferimento al primo episodio, il Perrone ha riferito direttamente sia le espressioni pronunciate dal Flores, *« Che cazzo vuoi?»* e *«Ste palle devo ridarti»*, sia il gesto accompagnatorio rivolto ai genitali, sia il successivo contatto fisico consistito nell'urto con entrambe le mani sul petto. Tale circostanza è stata sostanzialmente confermata dal Carucci, il quale ha riferito che Flores ha lasciato la propria area tecnica, ha raggiunto il Perrone faccia a faccia e lo ha spintonato con il corpo e con entrambe le mani, prendendolo per il giubbotto e facendolo indietreggiare.

Il contenuto delle espressioni utilizzate dal Flores non è rimasto, pertanto, sul piano di una generica protesta verbale, ma si è accompagnato a un comportamento fisicamente aggressivo e, secondo la deposizione del Perrone, a un gesto chiaramente offensivo e volgare.

Quanto al secondo episodio, verificatosi al termine della gara, il Perrone ha riferito di essere stato raggiunto dal Flores mentre si dirigeva verso gli spogliatoi e di essere stato da questi afferrato per la giacca e stratonato. Tale circostanza trova conferma nella deposizione del Carucci, il quale ha riferito di essere intervenuto per separare i due. Nel medesimo contesto, il Perrone ha riferito di avere visto il Flores sferrare un calcio al polpaccio del Libonati, che stava tentando di separarli; tale circostanza è stata direttamente



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

confermata dallo stesso Libonati, il quale ha descritto il calcio ricevuto. Il Carucci ha inoltre riferito di avere assistito al calcio sferrato dal Flores alla gamba del Libonati. A ciò si aggiunge la deposizione del Tagliavini, il quale ha dichiarato di avere visto il Flores sferrare un calcio a un dirigente della Cirenaica e di essere quindi intervenuto per allontanarlo. Pur non consentendo quest'ultima deposizione di identificare con certezza il destinatario del calcio, essa costituisce un ulteriore riscontro circa la condotta fisicamente aggressiva tenuta dal Flores nella fase immediatamente successiva alla gara.

Quanto al terzo episodio, relativo al Tagliavini, quest'ultimo ha riferito di essere intervenuto per trattenere e accompagnare Flores verso gli spogliatoi, nel tentativo di riportare la calma, e di essere stato per tale ragione minacciato dal tecnico, che gli avrebbe rivolto le espressioni «*Se provi un'altra volta a portarmi via in queste situazioni, mi incazzo anche con te. Sono grande, so quello che faccio, l'arbitro non c'è e so quello che posso fare*» e «*Se provi di nuovo a tirarmi via ti faccio cadere tutti i denti. Ti porto dietro gli spogliatoi e ti faccio vedere cosa succede*».

Il contenuto delle dichiarazioni del Tagliavini trova un significativo elemento di riscontro nella deposizione del Presidente Genova, il quale, pur non avendo assistito direttamente ai fatti, ha riferito di essere stato contattato da Tagliavini a fine partita e di avere appreso da quest'ultimo dell'alterco e delle minacce ricevute. Lo stesso Genova ha riferito di avere successivamente affrontato Flores sulla vicenda, il quale avrebbe tentato di sminuire la portata delle frasi rivolte al Tagliavini, sostenendo di avere agito per difendere la propria società. Genova ha quindi riferito di avere ritenuto ingiustificabile il comportamento del tecnico nei confronti di un tesserato della propria società e di averne disposto l'esonero, formalizzato con comunicato del 19 febbraio 2026.

Assume inoltre rilievo la circostanza riferita dal Genova di avere chiesto scusa al Presidente della Cirenaica per il comportamento tenuto dal proprio allenatore. Anche il Tagliavini ha confermato che l'esonero del Flores è dipeso principalmente dai fatti verificatisi nella gara del 14 febbraio.

La posizione del Flores, che ha negato qualsiasi contatto fisico con i tesserati avversari e con il Tagliavini, non ha consentito di superare il quadro probatorio così delineato. Lo stesso deferito ha infatti riconosciuto l'esistenza di diverbi sia durante sia dopo la gara, pur avendone fornito una diversa ricostruzione e avendo ricondotto il proprio comportamento alle provocazioni che, a suo dire, erano provenute dalla società avversaria.

Il Collegio ritiene, inoltre, che la deposizione di Zanini, calciatore della Polisportiva Ozzanese A.S.D., non consenta di escludere le condotte contestate. Il teste non ha assistito direttamente ai contatti fisici, ma ha confermato l'esistenza del diverbio e l'intervento del Tagliavini per allontanare Flores. Lo stesso teste ha inoltre riferito di avere sentito parlare, immediatamente dopo la gara, di qualcuno che aveva ricevuto un calcio. Tale circostanza non costituisce prova diretta dell'aggressione al Libonati, ma si inserisce nel complessivo quadro di tensione e di conflittualità già riferito dagli altri testi.

Il Collegio ritiene, pertanto, raggiunta la prova della materialità delle condotte contestate, avuto riguardo alla convergenza delle dichiarazioni rese da più soggetti e alla presenza di elementi di riscontro provenienti anche da tesserati della stessa società del deferito. Assume altresì rilievo, quale ulteriore elemento relativo al contesto nel quale si sono verificati i fatti, la condotta successivamente tenuta dalla società di appartenenza del Flores, che, per il tramite del proprio Presidente, ha ritenuto ingiustificabile il comportamento del tecnico nei confronti di un proprio tesserato e ne ha disposto l'esonero.

In punto di diritto, l'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC prevede che: «*I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF), nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva*».

Con specifico riferimento ai tecnici, l'art. 23, comma 2, delle NOIF dispone che: «*I tecnici sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nel Regolamento del Settore Tecnico e di tutte le altre norme federali*».

Dal canto suo, l'art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico della FIGC, ai commi 1 e 2, impone ai tecnici il rispetto dello Statuto e delle norme federali, richiedendo che gli stessi siano esempio di disciplina e correttezza sportiva e che, nei rapporti con i colleghi, ispirino la propria condotta ai principi della deontologia professionale.

Le disposizioni richiamate costituiscono norme poste a presidio dei principi di lealtà, correttezza e probità che devono informare ogni comportamento riferibile all'attività sportiva, nonché, con specifico riferimento ai tecnici, degli obblighi di osservanza delle norme federali e dei doveri di disciplina e correttezza sportiva propri della funzione rivestita (cfr. TFN, Sez. Disciplinare, Decisione n. 76/TFN-SD del 13 ottobre 2025).

E' di immediata evidenza che il complessivo comportamento tenuto dal deferito è incompatibile con i doveri di lealtà, correttezza e probità posti dall'art. 4, comma 1, CGS, nonché con gli specifici obblighi di disciplina e correttezza sportiva gravanti sul tecnico ai sensi dell'art. 23, comma 2, NOIF e dell'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico.

Quanto alla Polisportiva Ozzanese A.S.D., l'atto di deferimento ha contestato la responsabilità ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal Flores. La condotta del tecnico è stata, infatti, posta in essere nella sua qualità di tesserato della Polisportiva Ozzanese e in occasione della gara disputata dalla società, risultando pertanto riferibile all'attività sportiva della medesima.

Ai fini della determinazione della sanzione, il Collegio ha considerato la pluralità delle condotte accertate e la loro progressione nonché il contenuto delle espressioni utilizzate, sia nei confronti dei tesserati della società avversaria sia nei confronti del dirigente della propria società.

Il Flores ha dapprima rivolto al Perrone le espressioni «*Che cazzo vuoi?*» e «*Ste palle devo ridarti*», accompagnandole con un gesto rivolto ai genitali e con un contatto fisico; ha successivamente reiterato la condotta aggressiva al termine della gara, afferrando e



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

strattonando il medesimo dirigente e colpendo con un calcio il calciatore Libonati; infine, ha rivolto al Tagliavini, intervenuto per allontanarlo dalla situazione di conflitto, espressioni dal contenuto minaccioso, tra cui «*ti faccio cadere tutti i denti*» e «*ti porto dietro gli spogliatoi e ti faccio vedere cosa succede*».

La pluralità e la reiterazione delle condotte, poste in essere nel corso della medesima gara e nelle fasi immediatamente successive, hanno evidenziato una progressiva *escalation* del comportamento del Flores, caratterizzata dal passaggio dalle espressioni offensive al contatto fisico, dalla reiterazione della condotta aggressiva al termine della gara e, infine, dalle minacce rivolte a un dirigente della propria società intervenuto per interrompere il conflitto.

Alla luce della complessiva gravità delle condotte accertate, della loro pluralità, del ruolo rivestito dal deferito e del contenuto delle espressioni pronunciate, il Collegio ritiene congrua la sanzione della squalifica per mesi dodici nei confronti del sig. Andrea Flores in luogo della sanzione di mesi otto di squalifica proposta dalla Procura.

Nei confronti della Polisportiva Ozzanese A.S.D., tenuto conto della responsabilità derivante dalla condotta del proprio tesserato, il Collegio ritiene, parimenti, congrua la sanzione dell'ammenda di euro 1.000,00 in luogo della diversa sanzione di euro 500,00 proposta dalla Procura.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Andrea Flores, mesi 12 (dodici) di squalifica;
- alla società Polisportiva Ozzanese ASD, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.

IL REALTORE
Daniela Nardo

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 2 ottobre 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai